



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale: 00438900201

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 27/02/2018

**OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018 -
CONFERMA ALIQUOTE -**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Febbraio alle ore 19:00 , previa convocazione con avviso scritto tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

All'appello uninominale risultano:

	Pres.	Ass.
BADALOTTI MANUELA	X	
BENAGLIA BEATRICE	X	
BERTOLOTTI COSTANZA	X	
RONDELLI ELISA	X	
POZZI FAUSTO	X	
PIVA RICCARDO	X	
RESTA SANDRO	X	
MARASTONI SILVIA	X	
FERRARI STEFANO	X	
BIANCHI MARCO	X	
BORSARI MARIA ROSA		X
LANDINI CRISTIAN	X	
ASSEGUIDI LORENZO		X
TOTALE	11	2

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, dott. Claudio Bavutti.

Assume la Presidenza Manuela Badalotti nella sua qualità di SINDACO e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri: .

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale: 00438900201

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), la quale - ai commi da 639 a 731 dell'articolo 1 - ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Dato atto che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale: 00438900201

carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

VISTI INOLTRE:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n.208/2015 il quale stabilisce che " per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147 nella stessa misura applicata per l'anno 2015 ...";

- l'articolo 1, comma 42, lett.b) della legge n.232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio Comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

-l'art.1, comma 37, lett.b), L. n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art.1, comma 28, della Legge n.208/2015 prevedendo che "... per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...";

-l'art.1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n.208 – legge di stabilità 2016-, così come modificato dall'art.1, comma 37, lett. a) della Legge n.205/2017 (Legge di Stabilità 2018) ai sensi del quale "... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2017-2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015...;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017 dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale : l'imposta municipale propria ed il tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 in data 28 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 30/03/2017 "Tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 2017 – conferma aliquote";

Visto lo schema di bilancio di previsione dell'esercizio 2018-2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.16 in data 31/01/2018; ;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2018, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 :



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale: 00438900201

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A2/A3/A4/A5/A6/A7	ESENTE
Terreni agricoli	ESENTE
Altri immobili	1 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aree fabbricabili	1 per mille
.....	

Atteso che sulla base delle aliquote sopra indicate, il gettito della TASI stimato per l'anno 2018 ammonta ad € 256.000,00;

Considerato che, ai sensi dell'art.1 comma 682, il comune deve provvedere all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività e le opere forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcuno tributo o tariffa;

VISTI i costi dei servizi indivisibili riassunti nella seguente tabella :

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 223.500,00
2	Manutenzione strade	€ 65.000,00
3	Manutenzione del verde	€ 135.800,00
4	Sgombero neve	€ 25.000,00
5	Manutenzione immobili patrimonio comunale	€ 55.000,00
6	Protezione civile	€ 6.500,00
		€
		€
	TOTALE	€ 510.800,00

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO
PROVINCIA DI MANTOVA
Codice Fiscale: 00438900201

Visto il D.M. Interno 29 novembre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.285 del 06.12.2017) il quale ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 degli enti locali;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamati gli interventi dei consiglieri, come riportati nel verbale n. 14 in data odierna;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti favorevoli n.11, espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di confermare, per l'anno 2018 le seguenti aliquote TASI:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A2/A3/A4/A5/A6/A7	ESENTE
Terreni agricoli	ESENTE
Aree fabbricabili	1 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Altri immobili	1 per mille

- 2) Di stimare in € 256.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
3) di dare atto dell'ammontare dei costi dei servizi indivisibili, risultanti dal bilancio di previsione 2018 ed analiticamente illustrati nella seguente tabella:



COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Fiscale: 00438900201

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI anno 2018
1	<i>Illuminazione Pubblica</i>	223.500,00
2	<i>Manutenzione strada</i>	65.000,00
3	<i>Manutenzione del verde, parchi e giardini</i>	135.800,00
4	<i>Sgombero neve</i>	25.000,00
5	<i>Manutenzione immobili patrimonio comunale</i>	55.000,00
6	<i>Protezione civile</i>	6.500,00
TOTALE		510.800,00

RISORSE ENTRATA	VOCE	Entrata prevista anno 2018
1010120	TASI	Euro 256.000,00

PERCENTUALE di COPERTURA	50,10%
--------------------------	--------

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza per il termine previsto dall'approvazione del bilancio di previsione;

Con separata votazione, favorevoli n. 11, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Claudio Bavutti

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

IL SINDACO
Manuela Badalotti

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*